



COMUNE DI TERNI
Centro Operativo Comunale di Coordinamento di Protezione Civile
Palazzo Spada-Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID19. ATTUAZIONE DEI D.P.C.M 26.4.2020. APERTURA DEI 16 CIMITERI.

IL SINDACO

VISTO:

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, in particolare l'art. 1 comma 2 lett. b);
- il DPCM 01/04/2020 e il successivo DPCM 10/04/2020 con il quale viene prorogata fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- la circolare del Ministero della Salute prot. 12302 del 08/04/2020 recante "indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriali e di cremazione";
- il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 26/04/2020 recita: "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse" ed in particolare la specifica FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2.5.2020 nella quale si specifica: "è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve essere sempre rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura";

CONSIDERATO che l'accesso dei visitatori ai 16 cimiteri comunali potrà essere garantito con particolari misure di disciplina degli accessi e delle attività al fine di evitare gli assembramenti;

DATO ATTO che i sedici cimiteri del Comune di Terni sono: il Cimitero Civico del capoluogo e delle Frazioni di Collescipoli, Cesi, Papigno, Collestatte, Torreorsina, Piediluco (cimitero storico e cimitero nuovo), Rocca San Zenone, Poggio Lavarino, Porzano, Acquapalombo, Cecalocco, Battiferro, Miranda e Collelicino;

RITENUTO necessario disciplinare l'accesso ai cimiteri come segue:

DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEI SEDICI CIMITERI DI TERNI DAL 4
MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020:

- a. apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle 17:00 per il giorno 4 maggio 2020 e dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per tutti gli altri giorni, fino al 17 maggio 2020;
- b. accesso presidiato con volontari ed addetti ai servizi cimiteriali ed attività di controllo svolta dagli organi di polizia;
- c. permanenza all'interno del cimitero limitata al minimo indispensabile;
- d. obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici comuni chiusi e comunque in tutti quei casi in cui non sarà possibile rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico;
- e. obbligo di utilizzo di guanti monouso, in caso di utilizzo di attrezzature e materiali di uso comune (esempio: scale, montacarichi, ascensori, cestoni, annaffiatori, vasi, etc.) e fontanelle pubbliche, nonché l'utilizzo di igienizzante per mani prima di uscire ed entrare all'interno dei cimiteri;
- f. per ogni feretro è consentita la permanenza nella camera mortuaria al massimo di cinque persone per volta, compresi gli esecutori testamentari ai sensi dell'art. 703 del Codice Civile e comunque di quindici persone al massimo per camera mortuaria, purché sia rispettata la distanza minima di un metro tra i presenti, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui alle lett. d) ed e);
- g. l'accesso ai servizi igienici è consentito, adottando tutte le misure di sicurezza;
- h. possibilità di svolgere cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- i. le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro familiari, parenti o congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro e degli operatori delle imprese di onoranze funebri, quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anche essi dotati di adeguati DPI;
- j. l'accesso alle aree cimiteriali per lavori e prestazioni di servizi di qualunque natura, non è libero ma è soggetto ad autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni, in attuazione alla sua direttiva prot. 52392 del 30.4.2020 in attuazione al disciplinare approvato con DGC n. 237 del 22.8.2019;
- k. è consentito l'accesso ai mezzi pubblici all'interno dell'area cimiteriale, nel rispetto della disciplina specifica prevista per gli stessi.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che:

il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di

esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;

a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi.

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale.

ORDINA

Di disciplinare l'accesso dei visitatori e le attività nei sedici cimiteri comunali secondo le seguenti modalità richiamate in premessa e di seguito riportate:

DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEI SEDICI CIMITERI DI TERNI DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020:

- a. apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle 17:00 per il giorno 4 maggio 2020 e dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per tutti gli altri giorni, fino al 17 maggio 2020;
- b. accesso presidiato con volontari ed addetti ai servizi cimiteriali ed attività di controllo svolta dagli organi di polizia;
- c. permanenza all'interno del cimitero limitata al minimo indispensabile;
- d. obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici comuni chiusi e comunque in tutti quei casi in cui non sarà possibile rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico;
- e. obbligo di utilizzo di guanti monouso, in caso di utilizzo di attrezzature e materiali di uso comune (esempio: scale, montacarichi, ascensori, cestoni, annaffiatori, vasi, etc.) e fontanelle pubbliche, nonché l'utilizzo di igienizzante per mani prima di uscire ed entrare all'interno dei cimiteri;
- f. per ogni feretro è consentita la permanenza nella camera mortuaria al massimo di cinque persone per volta, compresi gli esecutori testamentari ai sensi dell'art. 703 del Codice Civile e comunque di quindici persone al massimo per camera mortuaria, purché sia rispettata la distanza minima di un metro tra i presenti, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui alle lett. d) ed e);
- g. l'accesso ai servizi igienici è consentito, adottando tutte le misure di sicurezza;
- h. possibilità di svolgere cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- i. le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro familiari, parenti o congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro e degli operatori delle imprese di onoranze funebri, quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori

cimiteriali anche essi dotati di adeguati DPI;

- j. l'accesso alle aree cimiteriali per lavori e prestazioni di servizi di qualunque natura, non è libero ma è soggetto ad autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni, in attuazione alla sua direttiva prot. 52392 del 30.4.2020 in attuazione al disciplinare approvato con DGC n. 237 del 22.8.2019;
- k. è consentito l'accesso ai mezzi pubblici all'interno dell'area cimiteriale, nel rispetto della disciplina specifica prevista per gli stessi.

Per la violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Di dare atto che tale disciplina assume carattere temporaneo per cui potrà essere rivista in funzione di quanto emerge dalla fase di monitoraggio e di attuazione. In caso di particolari criticità potranno essere adottate misure più restrittive;

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 8 e segg. della L. 241/90 è il dott. Federico Nannurelli, Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni e della Funzione n. 2 e 9 del C.O.C.;

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Terni, data come da segnatura del Protocollo

Il Sindaco
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente